



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 185/23/CONS

APPLICAZIONE DELLA PREVISIONE DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 14, DELLA DELIBERA N. 231/18/CONS ALLA SOCIETÀ ILIAD ITALIA S.P.A.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 luglio 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*” (di seguito il *Codice*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 agosto 2022, con il quale è stato approvato il nuovo “*Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3000 GHz*”;

VISTA la delibera n. 209/07/CONS, del 9 maggio 2007, recante “*Procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze per sistemi Broadband Wireless Access (BWA) nella banda a 3,5 GHz*”;

VISTA la delibera n. 231/18/CONS, dell’8 maggio 2018, recante “*Procedure per l’assegnazione e regole per l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche*”;

al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

VISTO il bando di gara e il relativo disciplinare sulla base dei quali il Ministero ha proceduto all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze della banda 3600-3800 MHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche, in accordo a quanto previsto dalla delibera n. 231/18/CONS;

VISTA la delibera n. 420/20/CONS, del 2 settembre 2020, recante “*Applicazione della previsione di cui all’art. 13, comma 14, della delibera n. 231/18/CONS, alla società Wind Tre S.p.A.*”;

VISTA la delibera n. 284/22/CONS, del 27 luglio 2022, recante “*Parere al Ministero dello sviluppo economico sull’autorizzazione degli operatori Iliad Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A. alla costituzione di una joint venture per la fornitura agli stessi del servizio MOCN su parte del territorio italiano*”;

VISTA la delibera n. 106/23/CONS, del 3 maggio 2023, recante “*Avvio del procedimento concernente l’applicazione della previsione di cui all’art. 13, comma 14, della delibera n. 231/18/CONS alla società Iliad Italia S.p.A.*”;

CONSIDERATO che in data 13 aprile 2022 le società Iliad Italia S.p.A. (di seguito Iliad) e Wind Tre S.p.A. (di seguito Wind Tre) hanno notificato al Ministero e all’Autorità, ai fini della relativa autorizzazione, il proprio accordo commerciale avente ad oggetto la costituzione di una *joint venture* (JV) paritetica per la fornitura alle stesse società di un servizio MOCN (*Multi-Operator Core Network*) nelle aree meno densamente popolate del territorio italiano (c.d. Area JV);

CONSIDERATO che, nell’ambito del predetto accordo, è previsto, tra l’altro, che Iliad e Wind Tre nell’Area JV utilizzino in maniera condivisa, per il tramite della JV, alcune porzioni di frequenze della banda 3.4-3.8 GHz che sono nella disponibilità d’uso delle medesime società, per complessivi [REDACTED] di spettro;

CONSIDERATO che tale dotazione spettrale condivisa mediante la JV include [REDACTED] nella banda 3.4-3.6 GHz, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

CONSIDERATO che l’Autorità, come previsto dal *Codice*, a seguito di richiesta del Ministero, ha espresso al medesimo, con la delibera n. 284/22/CONS, il proprio parere favorevole all’accordo in questione, alle condizioni definite con la stessa delibera, riservandosi, a valle dell’autorizzazione, di avviare uno specifico procedimento finalizzato ad applicare la previsione di cui all’art. 13, comma 14, della delibera n.



231/18/CONS, che stabilisce che *“L’Autorità si riserva di definire successivamente un piano di obblighi di copertura, integrativo o sostitutivo di quello di cui al comma 13, in maniera giustificata e proporzionata, a carico degli aggiudicatari dei lotti da 20 MHz in caso di eventuali consolidamenti o accordi di uso delle frequenze con soggetti che dispongono di frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz.”*;

CONSIDERATO il vigente obbligo in capo a Iliad, ai sensi dell’art. 13, comma 13, della delibera n. 231/18/CONS, di *“copertura, con le specifiche frequenze assegnate, di almeno il 5% della popolazione per ciascuna regione italiana”* entro 48 mesi dal rilascio dei relativi diritti d’uso delle frequenze della banda 3.6-3.8 GHz, che allo stato risulta assolto dalla stessa società;

CONSIDERATO che l’Autorità, a seguito dell’autorizzazione del citato accordo di condivisione del 2019 tra Fastweb e Wind Tre, ha già stabilito nei confronti di quest’ultima società, ai sensi dell’art. 13, comma 14, della delibera n. 231/18/CONS, l’obbligo integrativo di cui all’art. 1, comma 1, della delibera n. 420/20/CONS, e che il successivo accordo di JV tra Iliad e Wind Tre [REDACTED];

CONSIDERATO che, a seguito dell’autorizzazione da parte del Ministero all’accordo di JV tra Iliad e Wind Tre, risulta formalmente verificata per Iliad la condizione di disponibilità d’uso di frequenze, per il tramite della JV, definita all’art. 13, comma 14, della delibera n. 231/18/CONS;

CONSIDERATO pertanto che l’Autorità, ravvisata la necessità di applicare la previsione di cui all’art. 13, comma 14, della delibera n. 231/18/CONS, ha avviato, con delibera n. 106/23/CONS, il relativo procedimento, volto a determinare obblighi di copertura in capo a Iliad, integrativi di quelli di cui all’art. 13, comma 13, della delibera n. 231/18/CONS, in maniera giustificata e proporzionata;

VISTE le note del 16 febbraio 2023 (prot. Agcom n. 0044647) e del 19 maggio 2023 (prot. Agcom n. 0136230) con cui Iliad ha trasmesso all’Autorità informazioni e osservazioni in riscontro a quanto richiesto dall’Autorità ai fini del procedimento in oggetto;

SENTITA Iliad nel corso dell’audizione tenutasi in data 25 maggio 2023;

CONSIDERATO che la condivisione di frequenze autorizzata nell’ambito dell’accordo di JV tra Iliad e Wind Tre non si estende all’intero territorio nazionale, bensì è limitata geograficamente all’Area JV, che rappresenta circa il [REDACTED] della superficie italiana e che include complessivamente il [REDACTED] della popolazione nazionale;

CONSIDERATO che l'accordo in parola tra Iliad e Wind Tre prevede meccanismi di [REDACTED] delle risorse radio condivise [REDACTED]

[REDACTED], e dunque un utente finale attestato sulla rete 5G di Iliad potrà essere servito nell'Area JV [REDACTED]

CONSIDERATO che, nella fattispecie, in base alle menzionate caratteristiche dell'accordo di JV tra Iliad e Wind Tre, fermo restando il citato obbligo già in capo a Iliad, l'applicazione della previsione di cui all'art. 13, comma 14, della delibera n. 231/18/CONS possa ragionevolmente consistere, in continuità con la tipologia del vigente obbligo e utilizzando in tal caso anche le frequenze condivise mediante la JV, in una percentuale aggiuntiva di copertura della popolazione, stante la *ratio* sottesa all'obbligo di copertura fissato nella delibera n. 231/18/CONS per i soggetti con almeno 20 MHz e meno di 80 MHz su base nazionale nella banda 3.6-3.8 GHz, e coerentemente con quanto già disposto con la delibera n. 420/20/CONS per analoga fattispecie, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione;

CONSIDERATO che, sebbene l'Area JV si estenda in maniera non uniforme sui territori delle varie regioni italiane, interessando percentuali di popolazione differenti per ciascuna di esse, appare ad ogni modo opportuno uniformare l'obbligo integrativo in esame tra le regioni applicando per tutte la medesima percentuale di copertura obbligatoria incrementale della popolazione, con conseguenti benefici in termini di omogeneità del livello minimo di copertura 5G garantito a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni in tutte le regioni italiane, di semplificazione della gestione amministrativa degli obblighi associati ai diritti d'uso dello spettro in questione, nonché di maggiore flessibilità per Iliad nell'adempiere all'obbligo stesso;

CONSIDERATO che la fissazione del predetto incremento di copertura obbligatoria nella misura del 2,5% di popolazione per ciascuna regione italiana appare ragionevole, giustificata e proporzionata, anche alla luce dei valori percentuali della popolazione a livello regionale rientrante nell'Area JV e delle predette modalità d'utilizzo condiviso dello spettro definite nell'accordo in questione, tenuto in ogni caso conto del fatto che un aumento della percentuale di copertura della popolazione oggetto d'obbligo non debba necessariamente conseguire dall'applicazione di una proporzionalità diretta rispetto alla quantità complessiva di frequenze disponibili;

CONSIDERATO che un periodo di 12 mesi dalla notifica a Iliad del presente provvedimento appare congruo e proporzionato per il raggiungimento da parte della

medesima società dell'obiettivo di copertura integrativa sopra definito, tenuto anche conto dell'attuale livello di *deployment* della rete 5G di Iliad in ciascuna regione dichiarato dalla stessa società;

CONSIDERATO che l'obbligo integrativo in capo a Iliad dovrà ritenersi valido finché l'accordo di JV, incluse sue eventuali successive variazioni, preveda che Iliad possa utilizzare in maniera condivisa, per il tramite della JV, le predette frequenze della banda 3.4-3.6 GHz, e che il medesimo obbligo dovrà decadere in caso di cessazione di detta condizione, riservandosi l'Autorità ogni valutazione al riguardo;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. La società Iliad Italia S.p.A., fermo restando l'obbligo di copertura associato ai propri diritti d'uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 GHz previsto all'art. 13, comma 13, della delibera n. 231/18/CONS, è tenuta, ai sensi dell'art. 13, comma 14, della medesima delibera, alla copertura integrativa, così come definita al medesimo art. 13, comma 13, di almeno il 2,5% della popolazione per ciascuna regione italiana, da realizzare, ove non già raggiunta, entro 12 mesi dalla notifica del presente atto.
2. L'obbligo integrativo di cui al comma 1 può essere assolto anche mediante le frequenze della banda 3.4-3.8 GHz interessate dall'accordo di *joint venture* tra Iliad Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A. di cui in premessa, ed è valido fintanto che detto accordo, incluse sue eventuali successive variazioni, sia efficace e preveda per Iliad Italia S.p.A. la condizione di disponibilità d'uso di frequenze della banda 3.4-3.6 GHz che ricadono nell'ambito di applicabilità dell'art. 13, comma 14, della delibera n. 231/18/CONS. La cessazione di tale condizione dovrà essere formalmente notificata da Iliad Italia S.p.A. al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e all'Autorità, che si riserva ogni opportuna decisione in merito. L'inottemperanza all'obbligo è sanzionabile con le stesse modalità previste all'art. 13, comma 13, della delibera n. 231/18/CONS.
3. Ai sensi del Codice, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede alla variazione delle condizioni associate ai diritti d'uso delle frequenze di Iliad Italia S.p.A. in banda 3.6-3.8 GHz, secondo quanto previsto dalla presente delibera.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

La presente delibera è notificata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e a Iliad Italia S.p.A., ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 13 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba